



ANNUNZIATA MORICO

Notaio

Repertorio n. 61017

Raccolta n. 30141

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti venti

28 dicembre 2022 h.19,20

In Fano, nel mio studio sito in Via Roma n.125/F.

Innanzitutto a me, Dott.ssa ANNUNZIATA MORICO, Notaio in Fano, iscritta nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Pesaro e Urbino,

è personalmente comparso il signor:

GUERRI MAURO, nato a Fano il 2 novembre 1959, ivi residente, Via D. Guerrazzi n.1, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione **"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SAN PATERNIANO"** con sede in Fano, Via Malvezzi n.8, Codice fiscale e Partita IVA 01446530410, iscritta nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato tenuto presso la Regione Marche.

Detto comparso, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certa, mi chiede di assistere, elevandone verbale, alla assemblea straordinaria della predetta associazione in questo luogo, giorno ed ora convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 1, 3, 10, 12 e 15 dello Statuto associativo, deliberare inerenti e conseguenti;
2. varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art.13 dello Statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il costituito Presidente dell'Associazione signor Guerri Mauro fungo da segretario io Notaio.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nelle modalità previste dallo statuto ai soci e ai membri del Consiglio Direttivo per la data odierna;
- che i soci aventi diritto al voto iscritti al libro soci sono numero 15 (quindici) associati;
- che sono presenti, in proprio e per delega, n.14 (quattordici) associati come risulta dall'elenco che viene allegato al presente atto sotto "A", omessane la lettura per dispensa del comparso;
- che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

Diotallevi Lucio, nato a Fano (PU) il 5 ottobre 1955, ivi residente, Via Campioni n.10,

Darpetti Gabriele, nato a Mombaroccio il 22 maggio 1958, residente a Fano, Via Maroncelli n.32,

Emanuelli Massimo, nato a Fano il 13 gennaio 1954, ivi residente, Via L.Lelli n.8/A,

Mazzia Francesco, nato a Terranova Pollino il 4 dicembre 1940, residente a Fano, via Selvelli n.7,

Registrato a Fano
il 29/12/2022
al n. 8977
Serie 1T

Chiocca Antonio, nato a Napoli il 22 marzo 1947, residente a Fano, Via Roma

sè medesimo, Presidente;

assenti giustificati i consiglieri Kliukas Tatiana, Mencarelli Marco e Cecconi Laura;

- che, ai sensi dell'art.12 dello Statuto vigente, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quanto siano presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto;

- che pertanto la presente Assemblea è regolarmente convocata ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

Passando alla trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno il Presidente comunica all'assemblea:

- che con verbale ricevuto dal Dott. Dario Colangeli, Notaio in Fano, in data 15 ottobre 2020 rep.n.14969/12880, registrato a Fano il 23 ottobre 2020 al n.5487 serie 1T, l'assemblea degli associati ha approvato un nuovo testo di statuto sociale al fine di adeguarlo al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017);

- che la Regione Marche - Ufficio Regionale del RUNTS con PEC in data 28 ottobre 2022, ai fini dell'iscrizione per trasmigrazione nel Registro Unico del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017, comunicava all'Associazione i motivi ostativi al perfezionamento della predetta iscrizione e precisamente lo statuto approvato nell'assemblea di cui all'atto ricevuto dal Dott. Dario Colangeli, Notaio in Fano, in data 15 ottobre 2020 rep.n.14969/12880, sopra citato, non risultava conforme a quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alle previsioni contenute all'Art.12 e all'Art.27 dello statuto sociale che risultano essere in contrasto con la disciplina dell'art.21 del Codice Civile e con l'orientamento ministeriale di cui alla circolare MLPS n.6214 del 9 luglio 2020;

- che vista la necessità di modificare lo statuto sociale ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS, si coglie l'occasione per modificare ulteriori articoli dello statuto sociale e precisamente gli articoli 1, 3, 10, 15 dello statuto sociale.

Il Presidente espone quindi le modifiche da apportare allo statuto attualmente in vigore e precisamente:

*** Art.1 - Denominazione, Sede e Durata** - aggiungendo al primo comma le parole "di ispirazione cristiana";

*** Art.3 - Associati** - prevedendo che possono essere associate anche le persone giuridiche ma nei limiti e secondo le previsioni normative del Codice del Terzo Settore e pertanto anche delle disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 32, del D.Lgs. 117/2017, cosicché potranno essere associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che, il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato;

*** Art.10 - Assemblea Ordinaria** - eliminando dal punto a) le parole "e così alla nomina del Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario e degli eventuali altri incaricati. Le cariche di Vice Presidente, Tesoriere e Segretario sono cumulabili nella medesima

persona";

* **Art.12 - Quorum Assembleari** - prevedendo che l'Assemblea degli associati riunita in seduta straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza del cinquantuno (51) per cento degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

* **Art.15 - Consiglio Direttivo** - prevedendo che:

a) il Consiglio Direttivo resti in carica 3 (tre) anni in luogo degli attuali 5 (cinque) anni e che sia composto da un numero variabile da cinque a nove membri e non da tre a nove membri;

b) successivamente alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, avvenuta con delibera dell'assemblea dei soci, nel primo Consiglio Direttivo utile, i consiglieri attribuiscono le cariche e pertanto saranno individuati il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario e degli eventuali altri incaricati e che le cariche di Vice Presidente, Tesoriere e Segretario sono cumulabili nella medesima persona;

c) al successivo primo Consiglio Direttivo i componenti dello stesso attribuiscono le cariche, i componenti così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Presidente delega me Notaio alla lettura dei suddetti articoli da modificare.

Terminata la lettura degli articoli da modificare il Presidente dichiara aperta la discussione e propone all'assemblea di procedere alla votazione degli articoli dello statuto da modificare per alzata di mano come previsto dall'art.9 dello statuto sociale.

L'assemblea, all'unanimità,

delibera

di procedere alla votazione delle modifiche proposte per alzata di mano.

Quindi il Presidente dichiara aperta la votazione e l'assemblea, dopo ampia ed articolata discussione,

in ordine alla modifica dell'art.1, l'assemblea, all'unanimità

delibera

di modificare l'Art.1 come segue:

"Art.1 - Denominazione, Sede e Durata

E' costituita un'Organizzazione di Volontariato, di ispirazione cristiana, con la forma di Associazione, ai sensi del Codice civile, della legge 266/1991 (fino a quando questa sarà in vigore) e del D.lgs 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato anche "Codice del Terzo settore"), denominata **"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SAN PATERNIANO"**, e più brevemente anche **"ODV SAN PATERNIANO"**, con sede legale in Fano, Via Malvezzi n. 8.

L'"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SAN PATERNIANO" assume la veste giuridica di Associazione, è apartitica ed è costituita a norma dell'art.18 della Costituzione Italiana, degli artt.36, 37 e 38 del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed in

particolare degli artt. 32 e seguenti di questo.

L'Associazione, in quanto Organizzazione di volontariato, è Ente del Terzo settore da iscrivere alla sezione di cui alla lett. a), del comma 1, dell'art. 46, del D.lgs 117/2017.

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'Associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico, la denominazione pertanto diventerà **"ETS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SAN PATERNIANO"**, e più brevemente anche **"ETS ODV SAN PATERNIANO"**.

L'Associazione ha durata illimitata. Solo l'Assemblea straordinaria degli associati potrà decretarne lo scioglimento, esprimendosi contestualmente sulla destinazione del patrimonio associativo, così come previsto dal presente Statuto. Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo."

In ordine alla modifica dell'Art.3, l'assemblea, all'unanimità
delibera

di modificare l'Art.3 come segue:

"Art.3 - Associati

Il numero degli Associati, detti anche soci, è illimitato ma in ogni caso non potrà essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

All'Associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri maggiorenni, di entrambi i sessi.

Possono essere associate le persone fisiche.

Possono essere associate anche le persone giuridiche ma nei limiti e secondo le previsioni normative del Codice del Terzo Settore e pertanto anche delle disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 32, del D.lgs 117/2017, cosicchè potranno essere associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che, il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Gli associati aderiscono all'Associazione, condividendone le finalità ed operando per il raggiungimento degli scopi associativi. Tutti gli associati hanno il dovere di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, di comportarsi verso gli altri associati con spirito di solidarietà, correttezza e buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

Gli associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, avranno diritto di partecipazione e di voto alle assemblee e possibilità di essere eletti alle cariche associative. Gli associati persone giuridiche parteciperanno all'assemblea con il loro rappresentante legale o per mezzo di un delegato da questi all'uopo nominato.

Gli associati versano una quota associativa che si intende annuale e potrà periodicamente essere modificata dall'Assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria."

In ordine alla modifica dell'Art.10, l'assemblea, all'unanimità
delibera

di modificare l'Art.10 come segue:

"Art.10 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli associati riunita in seduta ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) del mese di aprile, per deliberare in ordine al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente.

Inoltre spettano inderogabilmente all'Assemblea dei soci riunita in seduta Ordinaria:

- a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali. L'Assemblea ordinaria procede pertanto alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) la decisione e la conseguente delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'attività di promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) la delibera sull'esclusione degli associati nei casi contemplati dalla Legge e/o dallo statuto;
- e) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) l'Assemblea ordinaria delibera anche sull'eventuale trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune, trasferimento che non comporta modifica statutaria;
- g) ove ritenuto necessario per la migliore organizzazione delle attività, l'Assemblea ordinaria delibera sull'eventuale istituzione, fuori dal territorio comunale ove ha sede l'Associazione, di sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei;
- h) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre anche sull'ammontare della quota associativa annuale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente anche quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati o la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente in questi casi dovrà convocare l'Assemblea nei 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta per una data non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta."

In ordine alla modifica dell'Art.12, l'assemblea, all'unanimità
delibera

di modificare l'Art.12 come segue:

"Art.12 - Quorum Assembleari

L'Assemblea degli associati riunita in seduta ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta (51%) degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti.

L'Assemblea degli associati riunita in seduta straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza del 51% (cinquantuno per cento) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti."

In ordine alla modifica dell'Art.15, l'assemblea, all'unanimità
delibera

di modificare l'Art.15 come segue:

"Art.15 - Consiglio Direttivo

L'organo amministrativo dell'Associazione è denominato anche Consiglio Direttivo ed esplica la direzione amministrativa dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo pertanto dovrà:

- sviluppare le attività, i programmi e le iniziative al fine del perseguimento delle finalità associative;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redigere l'eventuale/gli eventuali Regolamento/i interno/i da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - deliberare l'ammissione degli associati;
- proporre all'assemblea la decadenza e/o la esclusione degli associati
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione degli associati alle attività associative.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto meramente consultivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni ed è composto da un numero di membri, deciso dall'Assemblea ordinaria al momento della nomina, variabile da cinque a nove, con le seguenti cariche:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Tesoriere;
- d) Segretario;
- e) da uno a cinque Consiglieri.

Successivamente alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, avvenuta con delibera dell'assemblea dei soci, nel primo Consiglio Direttivo utile, i consiglieri attribuiranno le cariche e pertanto sanno individuati il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario e degli eventuali altri incaricati. Le cariche di Vice Presidente, Tesoriere e Segretario sono cumulabili nella medesima persona.

In caso di necessità di ricostituzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo a seguito di recesso, decadenza o dimissioni dei membri stessi o per qualsiasi altro motivo che determinasse il venir meno dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'Assemblea ordinaria degli associati che, con le maggioranze statutarie, provvederà alla ricostituzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Al successivo primo Consiglio Direttivo i componenti dello stesso attribuiranno le cariche, i componenti così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente."

Si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** lo statuto aggiornato dell'Associazione come sopra approvato, omessane la lettura per dispensa del comparente.

Il Presidente propone all'assemblea da dare mandato allo stesso al fine di apportare allo statuto oggi modificato, eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie in seguito all'emanazione di ulteriori disposizioni normative sul Terzo Settore.

L'assemblea, in ordine a quanto sopra proposto, l'assemblea, all'unanimità

delibera

di dare mandato al Presidente al fine di apportare allo statuto oggi modificato, eventuali ulteriori modifiche necessarie in seguito all'emanazione di ulteriori disposizioni normative sul Terzo Settore.

Il comparente, nella predetta qualifica, mi autorizza all'invio del presente atto e degli allegati all'Ufficio Regionale RUNTS a mezzo PEC al seguente indirizzo: regione.marche.ufficioRUNTS@emarche.it.

(Nr. Protocollo
1347089|28/10/2022|R_MARCHE|GRM|RUNTS|P|520.110.10/2022/RUNTS/2501
- ID 344592).

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea viene chiusa essendo le ore venti (h.20,00).

Il presente atto è esente da imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 117/2017.

Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente verbale e l'ho letto al comparente che lo dichiara conforme al vero e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore venti (h.20,00).

Scritto a macchina da persona di mia fiducia questo atto consta di due fogli per sette pagine e fin qui della presente ottava.

Firmato: Guerri Mauro, Annunziata Morico notaio

ALL. "A" alle
Prov. 30.4.4

ELENCO ASSOCIATI ALL'ASSEMBLEA DEL 28/12/2022

- 1) BALDUCCI GABRIELE, nato a Fano il 16 luglio 1969, residente a San Costanzo, Via Calabria n.10, delega a GIULIANI ALESSANDRO;
- 2) CHIOCCA ANTONIO, nato a Napoli il 22 marzo 1947, residente a Fano, Via Roma;
- 3) COZZOLINO ANNUNZIATA, nata a Torre Annunziata il 27 maggio 1969, residente a Cartoceto, Viale Trieste n.20;
- 4) DARPETTI GABRIELE, nato a Mombaroccio il 22 maggio 1958, residente a Fano, Via Maroncelli n.32,
- 5) EMANUELLI MASSIMO, nato a Fano il 13 gennaio 1954, ivi residente, Via L.Lelli n.8/A,
- 6) FARNEDI DANIELE, nato a Cesenatico il 24 giugno 1956, residente a Roma, Via Circonvallazione Occidentale 6950,
- 7) GIULIANI ALESSANDRO, nato a Fano il 9 gennaio 1969, ivi residente, Via Mariotti n.15/A,
- 8) MAZZIA FRANCESCO, nato a Terranova Pollino il 4 dicembre 1940, residente a Fano, via Selvelli n.7,
- 9) MINETOLA DANIELA, nata a Roma il 1° marzo 1956, residente a Fano, Via F.Palazzi n.36;
- 10) ORAZI CLAUDIO, nato a Fano il 9 dicembre 1960, ivi residente, Via Bartali n.1/A, delega a MINETOLA DANIELA,
- 11) RONDINA ELISA, nata in Vietnam il 28 luglio 1999, residente a Fano, Via Bellocchi n.17/B, delega a MINETOLA DANIELA,
- 12) SESTERZI GIANNI, nata a Osimo il 21 luglio 1969, residente a Fano, Strada Nazionale Flaminia n.7,
- 13) DIOTALLEVI LUCIO, nato a Fano il 5 ottobre 1955, residente a Fano, Via Campioni n.10
- 14) GUERRI MAURO, nato a Fano il 2 novembre 1959, ivi residente, Via Guerrazzi n.1,

Guerrì Mauro

to hico ult



STATUTO

DELL'"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SAN PATERNIANO"

Art.1 - Denominazione, Sede e Durata

E' costituita un'Organizzazione di Volontariato, di ispirazione cristiana, con la forma di Associazione, ai sensi del Codice civile, della legge 266/1991 (fino a quando questa sarà in vigore) e del D.lgs 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato anche "Codice del Terzo settore"), denominata **"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SAN PATERNIANO"**, e più brevemente anche **"ODV SAN PATERNIANO"**, con sede legale in Fano, Via Malvezzi n. 8.

L'"ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SAN PATERNIANO" assume la veste giuridica di Associazione, è apartitica ed è costituita a norma dell'art.18 della Costituzione Italiana, degli artt.36, 37 e 38 del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed in particolare degli artt. 32 e seguenti di questo.

L'Associazione, in quanto Organizzazione di volontariato, è Ente del Terzo settore da iscrivere alla sezione di cui alla lett. a), del comma 1, dell'art. 46, del D.lgs 117/2017.

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'Associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico, la denominazione pertanto diventerà **"ETS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SAN PATERNIANO"**, e più brevemente anche **"ETS ODV SAN PATERNIANO"**.

L'Associazione ha durata illimitata. Solo l'Assemblea straordinaria degli associati potrà decretarne lo scioglimento, esprimendosi contestualmente sulla destinazione del patrimonio associativo, così come previsto dal presente Statuto. Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.

Art.2 - Principi, Attività, Scopo e Oggetto dell'Associazione

L'Associazione, detta qui nel prosieguo anche Organizzazione Di Volontariato, è costituita per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui appresso in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di beni, servizi e denaro.

L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, svolge le seguenti attività di interesse generale cui all'articolo 5 del D.lgs 117/2017:

-attività di cui alla lett. a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e

interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; **-attività di cui alla lett. r):** accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- attività di cui alla lett. u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'Associazione intende organizzare e gestire il centro di accoglienza - denominato "Opera Padre Pio - Centro di Accoglienza Padre Valerio" - destinato a persone, italiane e straniere, che versano in stato di indigenza economica e/o psico-fisica. Il Centro di Accoglienza offre il servizio mensa, doccia e ricambio vestiario, ed il posto letto per la notte. L'Associazione intende poi gestire un "centro di ascolto e di aiuto diurno", e una "unità mobile di strada" per intervenire direttamente all'occorrenza in aiuto dei poveri, degli emarginati e di tutti i bisognosi.

Inoltre l'Associazione intende svolgere attività che permettano al povero e all'indigente o comunque alle persone che versino in stato di bisogno economico, psichico e/o fisico, di integrarsi nella società rimuovendo le barriere e gli ostacoli alla loro completa integrazione.

L'Associazione pertanto potrà organizzare studi e ricerche con particolare attenzione ai problemi dell'emarginazione e della povertà, ed anche corsi di formazione per volontari da impiegare nelle attività sociali.

L'Associazione si prefigge inoltre la realizzazione di un ambulatorio medico per interventi di prima necessità e di distribuzione di medicinali ai poveri che fruiscono dei servizi del centro di accoglienza.

L'Associazione intende poi operare nell'ambito dell'accoglienza umanitaria e nell'integrazione sociale dei migranti attraverso forme di sostegno e aiuto volte al soddisfacimento dei bisogni primari.

Per il perseguimento dello scopo associativo di cui sopra, l'Associazione potrà, inoltre, porre in essere anche attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.lgs 117/2017 purché queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle

attività di interesse generale.

Pertanto nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 l'Associazione potrà porre in essere anche le seguenti attività, che si indicano a scopo meramente indicativo: - la somministrazione di bevande e di alimenti a persone non in condizioni di bisogno ma solo in quanto e se strettamente connesse al raggiungimento degli obiettivi principali del centro.

- la raccolta di contributi a titolo di sponsorizzazioni e/o di contributi per esposizione pubblicitaria, o comunque denominati, necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Tutte le attività dell'Associazione saranno svolte nell'assoluto e totale rispetto delle Leggi dello Stato.

Nel rispetto del 1 comma, dell'art. 33 del D.lgs 117/2017, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.3 - Associati

Il numero degli Associati, detti anche soci, è illimitato ma in ogni caso non potrà essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

All'Associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri maggiorenni, di entrambi i sessi.

Possono essere associate le persone fisiche.

Possono essere associate anche le persone giuridiche ma nei limiti e secondo le previsioni normative del Codice del Terzo Settore e pertanto anche delle disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 32, del D.lgs 117/2017, cosicchè potranno essere associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che, il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Gli associati aderiscono all'Associazione, condividendone le finalità ed operando per il raggiungimento degli scopi associativi.

Tutti gli associati hanno il dovere di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, di comportarsi verso gli altri associati con spirito di solidarietà, correttezza e buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

Gli associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, avranno diritto di partecipazione e di voto alle assemblee e possibilità di essere eletti alle cariche associative. Gli associati persone giuridiche parteciperanno all'assemblea con il loro rappresentante legale o per mezzo

di un delegato da questi all'uopo nominato.

Gli associati versano una quota associativa che si intende annuale e potrà periodicamente essere modificata dall'Assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria.

Art.4 - Ammissione

L'ammissione all'Associazione viene richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell'interessato, anche la dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo e la dichiarazione di impegno al versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, visionate le domande di ammissione presentate dagli aspiranti associati, deciderà circa l'ammissione.

Il Provvedimento di ammissione sarà comunicato mediante affissione nella bacheca delle comunicazioni, presso la sede. Il Provvedimento di ammissione resterà affisso per i successivi 15 (quindici) giorni, dopodiché le eventuali informazioni sul Provvedimento stesso potranno essere richieste al Segretario dell'Associazione.

In caso di respingimento della domanda il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della mancata ammissione, potrà essere presentato dall'interessato al Consiglio Direttivo un reclamo scritto. Il Consiglio Direttivo convocherà l'assemblea ordinaria dei soci che, con le maggioranze previste per la stessa, deciderà inappellabilmente sull'ammissione con delibera motivata da rendere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del reclamo.

Art.5 - Quota Associativa

Gli associati sono tenuti a versare annualmente una quota associativa (detta anche contributo associativo), decisa e approvata dall'Assemblea degli associati riunita in seduta ordinaria. Qualora la quota associativa già deliberata dall'Assemblea non venisse dalla stessa modificata si considererà confermata anche per gli anni a venire fino a nuova successiva decisione da parte dell'Assemblea degli associati riunita in seduta ordinaria. Gli aspiranti associati ammessi al sodalizio dovranno versare la quota entro giorni 20 (venti) dalla data del Provvedimento di ammissione. Con il versamento della quota, si acquisirà lo status di associato ed il nominativo sarà iscritto nell'elenco degli associati. Il mancato versamento della quota da parte dell'aspirante associato ammesso al sodalizio non consentirà allo stesso di acquisire lo status di associato.

Gli associati già iscritti che intendano confermare e/o

rinnovare la partecipazione al sodalizio dovranno versare la quota associativa entro e non oltre il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno di riferimento; fino a tal data saranno ancora considerati associati e, nello specifico, associati non in regola. Decorso detto termine, l'associato si considererà decaduto senza necessità di ulteriori incombenze da parte degli organi associativi, che provvederanno all'immediata cancellazione dall'elenco degli associati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. Pertanto i versamenti delle quote associative effettuati dagli associati sono considerati a fondo perduto e non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, e non può quindi farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato dall'associato all'Associazione come quota associativa.

Art.6 - Recesso degli associati

Ciascun associato può recedere, in qualsiasi momento, dall'Associazione.

Gli associati che intendano recedere dovranno darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art.7 - Casi di decadenza e/o esclusione degli associati Si considera decaduto e cessa di far parte dell'Associazione l'associato deceduto.

L'esclusione degli associati verrà deliberata dall'Assemblea nei confronti dei seguenti soggetti:

- l'associato che, per decisione del Consiglio Direttivo, si sia reso responsabile di gravi inadempienze nell'osservanza dello

Statuto e/o degli eventuali Regolamenti interni;

- l'associato che, in qualunque modo, abbia arrecato danni morali o materiali/patrimoniali all'Associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'Associazione;

- l'associato che in qualunque modo commetta, entro e fuori dall'Associazione, azioni ritenute disonorevoli, o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio associativo. La perdita della qualifica di Associato determinerà anche la contestuale decadenza dall'eventuale carica ricoperta all'interno del Consiglio Direttivo.

Art.8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati (Assemblea);
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere.

Art.9 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati può essere ordinaria o

straordinaria. L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Gli associati, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto di partecipazione e di voto alle assemblee e possibilità di essere eletti alle cariche associative. L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, sarà affisso nella bacheca delle comunicazioni presso la sede sociale, o potrà essere spedito agli associati a mezzo raccomandata A/R, o consegnato a mano, o comunicato per posta elettronica semplice o certificata o, nelle situazioni valutate dal Consiglio Direttivo di particolare urgenza, comunicato telefonicamente.

Qualora il Consiglio Direttivo lo reputasse opportuno per l'importanza delle materie poste all'ordine del giorno, ed a suo insindacabile giudizio e valutazione, l'avviso di convocazione, oltre ad essere affisso nella bacheca delle comunicazioni presso la sede sociale, potrà essere pubblicato su un quotidiano avente diffusione comunale nel Comune ove ha sede l'Associazione. Nell'avviso di convocazione, devono essere indicati il luogo, l'ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno.

Sono tuttavia valide le assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie, anche se non convocate con le modalità di cui sopra, ove siano presenti tutti gli associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo, sempreché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché all'interno dello stesso Comune. Nello stesso avviso, potrà essere indicata l'ora ed il giorno in cui si terrà l'Assemblea in seconda convocazione, se nella prima non si raggiunge il numero legale.

Tra la data di ricevimento e/o di comunicazione all'associato dell'avviso e la data della riunione devono trascorrere almeno 3 (tre) giorni.

L'assemblea degli associati si potrà tenere anche a distanza con collegamento online, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'assemblea e che vota. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà indicare il link e/o il collegamento internet per la partecipazione ONLINE.

L'Assemblea degli associati, sia ordinaria che

straordinaria, delibera con votazione per alzata di mano, salvo che gli associati non deliberino in sede di assemblea, con le maggioranze previste dallo statuto, che la votazione debba avvenire a scrutinio segreto, e comunque nei limiti di legge.

Le delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie, e pertanto i verbali delle stesse, saranno affissi nella bacheca delle comunicazioni presso la sede entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'Assemblea e resteranno affissi per i successivi 15 (quindici) giorni.

Art.10 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea degli associati riunita in seduta ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) del mese di aprile, per deliberare in ordine al bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente.

Inoltre spettano inderogabilmente all'Assemblea dei soci riunita in seduta Ordinaria:

- a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali. L'Assemblea ordinaria procede pertanto alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) la decisione e la conseguente delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'attività di promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) la delibera sull'esclusione degli associati nei casi contemplati dalla Legge e/o dallo statuto;
- e) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) l'Assemblea ordinaria delibera anche sull'eventuale trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune, trasferimento che non comporta modifica statutaria.
- g) ove ritenuto necessario per la migliore organizzazione delle attività, l'Assemblea ordinaria delibera sull'eventuale istituzione, fuori dal territorio comunale ove ha sede l'Associazione, di sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei;
- h) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre anche sull'ammontare della quota associativa annuale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente anche quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati o la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente in questi casi dovrà convocare l'Assemblea nei 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta per una data non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Art.11 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea degli associati riunita in seduta straordinaria è convocata dal Presidente ed è competente a deliberare sui seguenti argomenti:

- la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- il trasferimento della sede legale fuori dallo stesso Comune ove ha sede l'Associazione;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente anche quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto o con richiesta motivata avanzata da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente in questi casi dovrà convocare l'Assemblea nei 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta, per una data non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Art.12 - Quorum Assembleari

L'Assemblea degli associati riunita in **seduta ordinaria** è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta (51%) degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea degli associati riunita in **seduta straordinaria**, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza del 51% (cinquantuno per cento) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.13 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che può anche essere scelto tra un non associato. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea il quale viene letto ai presenti e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario. I verbali assembleari saranno conservati dal Segretario dell'Associazione.

Art.14 - Diritto di voto e Rappresentanza in Assemblea

Ogni Associato, in regola con i pagamenti delle quote associative, ed iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, potrà intervenire in Assemblea avendo diritto ad

un voto unico e personale.

L'Associato che non abbia ancora versato la quota associativa sarà considerato associato non in regola e non potrà pertanto intervenire in assemblea fino all'integrale pagamento della quota. E' ammesso il voto per delega. La delega dovrà essere scritta, e potrà essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione. La delega potrà essere attribuita solo ad un associato avente diritto di voto e che non faccia parte del Consiglio Direttivo. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art.15 - Consiglio Direttivo

L'organo amministrativo dell'Associazione è denominato anche Consiglio Direttivo ed esplica la direzione amministrativa dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo pertanto dovrà:

- sviluppare le attività, i programmi e le iniziative al fine del perseguimento delle finalità associative;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redigere l'eventuale/gli eventuali Regolamento/i interno/i da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - deliberare l'ammissione degli associati;
- proporre all'assemblea la decadenza e/o la esclusione degli associati;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione degli associati alle attività associative.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto meramente consultivo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni ed è composto da un numero di membri, deciso dall'Assemblea ordinaria al momento della nomina, variabile da cinque a nove, con le seguenti cariche:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Tesoriere;
- d) Segretario;

e) da uno a cinque Consiglieri.

Successivamente alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, avvenuta con delibera dell'assemblea dei soci, nel primo Consiglio Direttivo utile, i consiglieri attribuiranno le cariche e pertanto sanno individuati il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario e degli eventuali altri incaricati. Le cariche di Vice Presidente, Tesoriere e Segretario sono cumulabili nella medesima persona.

In caso di necessità di ricostituzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo a seguito di recesso, decadenza o dimissioni dei membri stessi o per qualsiasi altro motivo che determinasse il venir meno dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'Assemblea ordinaria degli associati che, con le maggioranze statutarie, provvederà alla ricostituzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Al successivo primo Consiglio Direttivo i componenti dello stesso attribuiranno le cariche, i componenti così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art.16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) dei suoi componenti. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo potrà essere spedito ai suoi componenti a mezzo raccomandata A/R, o consegnato a mano o comunicato per posta elettronica semplice o certificata o, nelle situazioni valutate dal Presidente di particolare urgenza, comunicato telefonicamente.

Nell'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, devono essere indicati il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, purché all'interno dello stesso comune.

Tra la data di ricevimento e/o di comunicazione al Componente del Consiglio Direttivo dell'avviso e la data della riunione devono trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche se non convocate con le modalità di cui al presente articolo, nelle quali siano presenti tutti i suoi componenti

e sempreché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno tenere anche a distanza con collegamento online, purchè sia possibile verificare l'identità del Consigliere partecipante anche al fine della espressione del voto. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà indicare il link e/o il collegamento internet per la partecipazione ONLINE.

Art.17 - Quorum del Consiglio Direttivo

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà la mozione/proposta votata dal Presidente (ed in sua assenza quella votata dal Vice Presidente).

Art.18 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta, con potestà di delega, l'Associazione a tutti gli effetti, ne ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi ed in giudizio ed i poteri di firma, ne coordina le attività, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è Generale salvo espressa limitazione stabilita dall'Assemblea dei soci in sede di nomina. Le limitazioni al potere di rappresentanza dovranno essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, in mancanza di iscrizione non saranno opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.19 - Vice Presidente

In caso di assenza e/o impedimenti del Presidente, tutte le mansioni ad esso attribuite così come i poteri di firma vengono affidati al Vice Presidente.

Art.20 - Tesoriere

Il Tesoriere dovrà provvedere ad amministrare i fondi e le risorse economiche dell'Associazione con la normale diligenza. Il Tesoriere cura la redazione del bilancio di esercizio di all'articolo 30 del presente statuto.

Il Tesoriere, al verificarsi dei requisiti di cui all'art. 14 del D.lgs 117/2017, curerà anche la redazione del bilancio sociale nonché dei rendiconti relativi alle raccolte fondi ove effettuate dall'Associazione.

Art.21 - Segretario

Il Segretario redigerà i verbali del Consiglio Direttivo; provvederà materialmente alla convocazione delle Assemblee, terrà i contatti con gli associati, con gli enti pubblici e privati, ordinando la corrispondenza in arrivo e in partenza.

Il Segretario sovrintenderà la corretta gestione della segreteria.

I verbali e le deliberazioni delle Assemblee degli

associati, del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi, la corrispondenza, i libri dell'Associazione ed i libri contabili potranno essere visionati da tutti gli associati che ne facciano richiesta.

Il Segretario curerà l'invio delle comunicazioni obbligatorie al Registro unico nazionale del Terzo settore e tra queste anche quelle relative al deposito dei rendiconti e bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e dei rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente come disposto dall'art. 48 del D.lgs 117/2017. Il Segretario curerà anche la comunicazione nei termini di Legge delle modifiche di cui ai commi 1 e 2 del D.lgs 117/2017.

Art.22 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti

All'organo di controllo si applicano le disposizioni di Legge e pertanto il disposto di cui all'art 30 del D.lgs 117/2017, che dispone l'obbligo della nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'Obbligo cessa quando per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.lgs 117/2017.

Art.23 - Gratuità

Tutte le cariche e le funzioni di componenti degli organi sociali sono assunte ed accettate dagli associati con spirito solidaristico nel bene dell'Associazione e nel rispetto dell'oggetto associativo; pertanto, sono ad ogni effetto gratuite. Sono fatti salvi eventuali rimborsi per spese effettuate per conto dell'Associazione; tali spese dovranno comunque essere giustificate e documentate all'Associazione, conseguentemente sarà disposto il rimborso nel rispetto della normativa vigente.

Art.24 - Fondo Comune o Patrimonio dell'Associazione Il fondo comune dell'Associazione, definito anche patrimonio associativo, è costituito:

- da tutti i beni mobili e immobili che sono di proprietà dell'Associazione o lo diventeranno;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali elargizioni, contributi, donazioni, erogazioni liberali, lasciti testamentari, e sussidi da parte degli stessi associati e/o di terzi ed, in particolare, di Enti pubblici e privati.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote associative versate dagli associati per le attività associative;
- da eventuali rimborsi, contributi e/o compensi derivati da convenzioni ed in particolare anche dalle convenzioni di cui all'art 56 del D.lgs 117/2017;
- dalle raccolte fondi di cui all'art. 7 del D.lgs 117/2017 organizzate dall'Associazione o alle quali la stessa parteciperà; - da contributi pubblici e privati e pertanto anche dalle erogazioni liberali di denaro e/o beni;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rendite patrimoniali;
- dalle entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017.

Il patrimonio sociale è indivisibile.

All'Associazione è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali. Poiché l'attuale patrimonio dell'Associazione costituito dal denaro è di importo superiore al minimo di cui al comma 4 dell'art. 22, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 117/2017 l'Associazione dichiara la propria intenzione ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Qualora risultasse che il patrimonio dell'Associazione dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, dovranno senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare, la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art.25 - Finanziamenti da parte degli associati

L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà ricevere finanziamenti da parte degli associati, da tutti o soltanto da quelli che intenderanno finanziarla.

Gli eventuali finanziamenti effettuati dagli associati all'Associazione saranno sempre improduttivi di interessi e saranno effettuati nel rispetto delle Leggi vigenti.

L'esecuzione di finanziamenti da parte degli associati dovrà essere effettuata con sistema tracciabile per cui: bonifico, assegno bancario o circolare, carta di credito e/o bancomat.

Art.26 - Anno Sociale

L'esercizio finanziario e quello fiscale coincidono con l'anno solare (01/01 - 31/12).

Art.27 - Modifiche Statutarie

Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere

proposte dal Presidente, o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. Il Presidente convocherà un'Assemblea straordinaria degli associati che deciderà con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Art.28 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, in qualunque momento e per qualsiasi causa, l'Assemblea degli associati in seduta straordinaria determinerà le modalità di liquidazione. In caso di estinzione o scioglimento si applicherà l'art. 9 del D.lgs 117/2017 che dispone che il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione terrà le scritture prescritte dagli articoli 13, 14 e 17 del D.lgs 117/2017, nonché:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali che fossero nominati.

I Libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, senza creare ostacolo allo svolgimento dell'attività associativa. Pertanto gli Associati dovranno comunicare preventivamente al Legale Rappresentante l'intenzione di effettuare la verifica dei libri sociali concordando con lo stesso il luogo, la data e l'orario. Gli associati saranno obbligati a rispettare il vincolo della riservatezza impegnandosi a non divulgare nessuna informazione contenuta nei documenti esaminati e potranno, a loro spese, estrarre copia della documentazione esibitaagli.

L'Associazione inoltre avvalendosi, per l'esercizio delle proprie attività di volontari, in ossequio al disposto di cui al comma 1 dell'art. 17 del D.lgs 117/2017 dovrà tenere anche il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 30 - Bilancio e Bilancio sociale

E' fatto obbligo all'Associazione di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le

poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La redazione del bilancio sarà effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del D.lgs 117/2017, anche gli adempimenti pubblicitari dello stesso saranno effettuati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 117/2017 ed in particolare al comma 7 dell'art. 13.

In deroga a quanto sopra previsto, ed in ossequio al comma 2 dell'art. 13 del D.lgs 117/2017, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate fossero inferiori a 220.000,00, o all'eventuale diverso ammontare che le statuizioni di Legge dovessero prevedere, allora l'organo amministrativo potrà optare per la sola redazione del bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

In ossequio al disposto di cui al comma 1, dell'art. 14 del D.lgs 117/2017, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad 1 milione di euro, o all'eventuale diverso ammontare che le statuizioni di Legge dovessero prevedere, sarà redatto il bilancio sociale conformemente alla suddetta prescrizione normativa.

In ossequio al disposto di cui al comma 2, dell'art. 14 del D.lgs 117/2017 qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori a centomila euro annui, o all'eventuale diverso ammontare che le statuizioni di Legge dovessero prevedere, l'Associazione pubblicherà annualmente, tenendo aggiornato nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art.31 - Volontari

L'Associazione si avvarrà di volontari nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro.

Come disposto dal comma 3, dell'art. 17 del D.lgs 117/2017, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario saranno rimborsate con le modalità e le forme di cui al dal comma 4, dell'art. 17 del D.lgs 117/2017.

Il volontario può anche non essere un associato ed è definito ai sensi di Legge dal comma 2, dell'art. 17 del

D.lgs 117/2017. La qualità di volontario é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Gli associati che occasionalmente coadiuvano gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni non si considereranno volontari e questo ai sensi del comma 6, dell'art. 17 del D.lgs 117/2017.

L'attività svolta dai volontari potrà consistere nel preparare la tavola, servire i pasti, riordinare e pulire i locali cucina, dispensa e sala mensa, ripulire i locali destinati alle docce ed ai servizi igienici ed i locali di accesso e servizio, ordinare e pulire i locali destinati a magazzino di abiti adatti al riuso, occuparsi degli indumenti di ricambio e dell'assistenza notturna. Saranno istituiti dei turni giornalieri composti da più associati che a turno si accorderanno per lo svolgimento delle varie mansioni suaccennate.

Art. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia. Ogni norma modificativa ai sensi di legge in seguito a modifiche successivamente intercorse, si intendono automaticamente recepite.

Firmato: Guerri Mauro, Annunziata Morico notaio

